



Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente

Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
Via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo

Servizio 3 - "Tutela
dall'inquinamento atmosferico"

31/03/2010

U.O. S3-I *Autorizzazioni ex D. Lgs. 152/06*

Risposta a prot. _____

Prot. n. 146

del _____

Oggetto: Ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. – Parere di competenza, relativo alle emissioni in atmosfera, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 59/05, per la realizzazione di una piattaforma integrata per il trattamento e lo smaltimento finale rifiuti non pericolosi sita in C.da Terra di Chiesa nel Comune di Assoro (EN).

Allegati _____



Servizio II "VIA-VAS"
Sede

- Vista** la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
- Vista** la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
- Visto** il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
- Vista** la Legge n. 288 del 4/08/1989;
- Visto** il D.M. 5 febbraio 1998 (Attività di recupero dei rifiuti non pericolosi);
- Visto** il D.M. del 25/08/2000 (Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88);
- Visto** il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- Visto** il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
- Visto** il D.M. 31 gennaio 2005 (Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372);
- Visto** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- Visto** il Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti);
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- Visto** il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»);
- Considerato** che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la Parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- Visto** il D.M. 5 maggio 2006 (Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili (ai sensi del



- D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387);
- Visto** il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06;
- Visto** il parere dell'Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/07;
- Visto** l'articolo 271, comma 4, del sopra citato D. Lgs. 152/06, secondo il quale i piani e i programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 e dalla normativa di cui al comma 3 dell'art. 271 dello stesso decreto legislativo, purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria;
- Visto** il D. A. n. 175/GAB del 09/08/2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** il D.A. 176/GAB del 09/08/07, con il quale è stato approvato il *Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria ambiente* ai fini del conseguimento, sul territorio regionale, dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- Visto** il decreto legislativo 16 gennaio 2008 n.4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale);
- Vista** la Conferenza di Servizi istruttoria del 09/09/2009 convocata con nota n. 52235 del 03/07/09 dal Servizio 2 V.A.S./V.I.A., per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 59/05, alla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. per la realizzazione di una piattaforma integrata per il trattamento e lo smaltimento finale rifiuti non pericolosi sita in C.da Terra di Chiesa nel Comune di Assoro (EN);
- Viste** le successive convocazioni in Conferenza di Servizi del Servizio II "VIA-VAS" ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;
- Visto** il parere espresso dalla C.P.T.A. di Enna nella seduta del 24/11/2009 trasmesso con nota n. 1353 del 01/12/09;

questo ufficio esprime, per gli aspetti di competenza, parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto, con i seguenti limiti e prescrizioni.

Limiti alle emissioni

La ditta, in base a quanto richiesto e/o dichiarato in sede di conferenza A.I.A. e negli allegati tecnici di cui al progetto presentato, dovrà conformarsi ai seguenti limiti, con riferimento alla sezione dell'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica attraverso l'utilizzo del biogas, all'impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti indifferenziati in ingresso alla discarica ed all'impianto di trattamento del percolato.

Punto emissione	Provenienza	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)
E1, E2	Biofiltro	Polveri	5
		Composti solforati ⁴	1
		Composti azotati ⁵	1
		C.O.T. ¹	15
		Mercaptani	1
		Odori ⁶	<300



E3	Recupero energetico biogas	Polveri	10
		HCl	10
		C.O.T. ¹	150
		HF	2
		NO _x ²	450
		SO _x ³	50
		CO	500
		Composti solforati ⁴	2
⁽¹⁾ Carbonio Organico Totale ⁽²⁾ Come NO ₂ ⁽³⁾ Come SO ₂ ⁽⁴⁾ Come H ₂ S ⁽⁵⁾ Come NH ₃ ⁽⁶⁾ Unità Odorimetriche Europee per metro cubo di aria (ouE/m ³)			

I limiti di emissione per il punto E3 sono riferiti ad un valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora, e ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume. Per le specifiche tecniche, i valori limite, i controlli in continuo e le correlate prescrizioni si fa riferimento all'Allegato 2 al D.M. 05/02/98. Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati per tale tipologia di impianti nella Parte III, Allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/06.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento la ditta dovrà conformarsi alle specifiche ed alle prescrizioni del Piano di Monitoraggio e Controllo ed a quanto previsto in merito dalla vigente normativa di settore.

Prescrizioni

1. L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive (polveri, inquinanti, emissioni diffuse, sostanze osmogene, ecc.) massimizzandone invece la sostenibilità per garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), evitando, per quanto possibile, che si generino cattivi odori ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle attività autorizzate.
2. I valori limite di emissione fissati dall'A.I.A. rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti considerati. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.
3. Il gestore dovrà organizzare le operazioni di gestione dei rifiuti, sia nelle aree di stoccaggio che nei punti di accumulo e/o di conferimento dell'impianto, in modo da limitare al massimo polveri, emissioni maleodoranti ed emissioni di ammoniaca.
4. Lo scarico e la selezione dei rifiuti indifferenziati in ingresso all'impianto dovrà avvenire in ambiente chiuso, posto in depressione e soggetto a 2-3 ricambi d'aria/h. Il flusso d'aria in uscita dai due capannoni (selezione/trattamento e maturazione) dovrà essere trattato in idoneo impianto di abbattimento delle polveri e delle emissioni osmogene. Le unità di trattamento dovranno essere dimensionate in modo da ottenere concentrazioni degli inquinanti nell'aria in uscita entro i limiti previsti per i punti E1 e E2.



- n.146 del 31/03/2010 che costituisce parte integrante del presente decreto;
- l'Agenzia Regionale per i Rifiuti ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, con nota prot. n. 32820 del 31/10/2007 e nota prot. n. 42751 del 17/11/2009, che costituiscono parte integrante del presente decreto;
- il Genio Civile di Enna ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.13 della legge n. 64/74, con nota prot. n. 10961 del 18/11/2009, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- il Comune di Assoro (EN) ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, con nota prot. n. 5676 del 07/08/2009 e con nota prot. n. 9426 del 24/12/2009, che costituiscono parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 art. 4 del D.Lgs. 59/2005, per le discariche di rifiuti da autorizzare, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al suddetto decreto in termini di applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6-bis, della L.241/90 all'esito dei lavori della conferenza decisoria del 20/11/2009 sono emerse le posizioni prevalenti nel senso del favorevole rilascio dell'A.I.A. di cui al presente Decreto;

RILEVATO che il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma integrata costituita da un impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti non pericolosi con produzione di energia (operazioni R1, R3, R4 e R13 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) e da una vasca di servizio con capacità di abbancamento di mc 1.138.328 (operazione D1 e D15 cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.).

CONSIDERATO che l'approvazione del progetto definitivo in esame disposta con il presente Decreto, allegato alla domanda di A.I.A.(comprendente la realizzazione e la gestione dell'impianto di trattamento nonché la realizzazione e la gestione operativa e post operativa della vasca nella complessiva configurazione di 1.138.328 mc.), comporta ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs 59/05 e dell'art.208, comma 6, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. la variante al PRG del Comune di Assoro (EN) e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle relative attività di gestione operativa e post operativa;

RILEVATO che ai fini della dichiarata pubblica utilità indifferibilità ed urgenza di cui all'art.208 comma 6 del D.lgs 152/06 la piattaforma si sviluppa nel territorio del Comune di Assoro indicato catastalmente al foglio di mappa n. 61 particelle n. 46-47-49;

RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni di seguito elencate, siano idonei a perseguire l'attività che si prefigge la realizzazione della piattaforma integrata prima citata.

DECRETA

Art.1) Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto.

Art.2) Si esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo, ai sensi e per gli effetti della parte seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto di una "Piattaforma Integrata per il Trattamento e lo Smaltimento finale per rifiuti non pericolosi sita in C.da Terra di Chiesa nel Comune di Assoro (EN)" proponente Catanzaro Costruzioni S.r.l.;

- quelli riportati nel D.M. 25/08/2000, nell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/06, e nella vigente normativa tecnica di settore.
15. Il gestore deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:
 - ◆ emissioni di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica;
 - ◆ produzione di polvere;
 - ◆ materiali trasportati dal vento;
 - ◆ formazione di aerosol.
 16. L'impianto per l'estrazione del gas deve garantire la massima efficienza di captazione per l'utilizzo energetico.
 17. Devono essere adottati tutti i necessari accorgimenti tecnici finalizzati a impedire che sia percepita la presenza della discarica al di fuori della fascia di rispetto.
 18. Considerato che il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del biogas, deve essere predisposto un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.
 19. Deve essere mantenuto al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi, che devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa.
 20. Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di idonei sistemi per l'eliminazione della condensa.
 21. Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario.
 22. E' vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione.
 23. I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste e nocive devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati. E' richiesta una copertura giornaliera dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La copertura giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori.
 24. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs. 152/06.
 25. I Piani di Gestione Operativa, di Ripristino Ambientale, di Gestione post-Operativa e di Monitoraggio e Controllo dovranno essere conformi, per quanto riguarda il controllo delle emissioni e la qualità dell'aria, a quanto previsto dall'Allegato 2 al D. Lgs. 36/03. In particolare per la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) ed ai suoi aggiornamenti, in linea anche con quanto previsto dagli articoli 5 (comma 1) e 7 (comma 6) del D. Lgs. 59/05, così come modificato dal D. Lgs. 04/08. Nel caso specifico, inoltre, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica dovrà essere elaborato un aggiornamento del PMeC tenendo conto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle indicazioni contenute nelle Linee guida



Commissariale N. 2196 del 2 Dicembre 2003, e da prodursi in relazione ai moduli di abbancamento che saranno nel tempo realizzati.

Art.14) La Ditta, in base a quanto richiesto e/o dichiarato in sede di conferenza A.I.A. e negli allegati tecnici di cui al progetto presentato, dovrà conformarsi ai seguenti limiti, con riferimento alla sezione dell'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica attraverso l'utilizzo del biogas, all'impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti indifferenziati in ingresso alla discarica ed all'impianto di trattamento del percolato.

PUNTO DI EMISSIONE	PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITE (mg/Nm ³)
E1,E2	Biofiltro	Polveri	5
		Composti Solforati ⁴	1
		Composti Azotati ⁵	1
		C.O.T. ¹	15
		Mercaptani	1
		Odori ⁶	<300
E3	Recupero Energetico Biogas	Polveri	10
		HCl	10
		COT ¹	150
		HF	2
		NO _x ²	450
		SO _x ³	50
		CO	500
Composti Solforati ⁴	2		
⁽¹⁾ Carbonio Organico Totale ⁽²⁾ Come NO ₂ ⁽³⁾ Come SO ₂ ⁽⁴⁾ Come H ₂ S ⁽⁵⁾ Come NH ₃ ⁽⁶⁾ Unità Odorimetriche Europee per metro cubo di aria (ouE/mc)			

I limiti di emissione per il punto E3 sono riferiti ad un valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1ora, e ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume. Per le specifiche tecniche, i valori limite, i controlli in continuo e le correlate prescrizioni si fa riferimento all'Allegato 2 al D.M. 05/02/98. Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati per tale tipologia di impianti nella Parte III, Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento la Ditta dovrà conformarsi alle specifiche ed alle prescrizione del PMC ed a quanto previsto in merito dalla vigente normativa di settore.

Art.15) L'Autorizzazione Integrata Ambientale viene subordinata al rispetto delle condizioni e di tutte le prescrizioni impartite dalle competenti Autorità intervenute in sede di conferenza dei servizi ed indicate nei pareri sopra riportati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto, nonché al rispetto delle condizioni di cui al presente decreto. In particolare, dalla data di notifica del presente provvedimento dovranno essere osservate le prescrizioni relative all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, con le modalità di cui all'art.16, dettate dai rappresentanti degli Enti preposti a rilasciare parere in conferenza di servizi decisoria, qui di seguito riportate:

- 1. Rifiuti ammessi in discarica.** Potranno essere accettati in discarica i rifiuti che rispettano i criteri di ammissibilità previsti dal D.M. 03.08.2005. La verifica della conformità dei rifiuti con le caratteristiche della discarica dovrà essere effettuata

- anche eventuali misure specifiche per l'identificazione di migrazioni del gas nel suolo e nel sottosuolo.
31. La discarica deve essere dotata di una centralina per la rilevazione dei dati meteorologici. La tipologia delle misure meteorologiche è quella indicata dalla Tabella 2 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/03, salvo diversa prescrizione degli Organi di Controllo, che potranno eventualmente imporre la rilevazione in continuo, definendo altresì modalità e tipologia delle misure, nonché la modalità della loro trasmissione.
 32. Le eventuali prescrizioni tecniche integrative e le modalità operative di dettaglio, con riferimento a quanto previsto ai sopra citati punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 saranno definite dal Dipartimento Arpa Provinciale nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo.
 33. Gli Organi di controllo, Provincia regionale e D.A.P., effettueranno con periodicità almeno annuale, fatto salvo quanto definito nel PMeC, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dall'autorizzazione unica, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della ditta.
 34. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto, al Piano di Monitoraggio e Controllo (con relativi aggiornamenti) elaborato dal gestore dell'impianto, e infine ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.M. 05/02/98, del D. Lgs. 36/03, del D. Lgs. 59/05, del D. Lgs. 152/06 e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.
 35. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

- Per gli aspetti di competenza di codesto ufficio si allega alla presente copia di:
- ◆ parere espresso dalla C.P.T.A. di Enna nella seduta del 24/11/2009 trasmesso con nota n. 1353 del 01/12/09.

Per l'espletamento delle attività di competenza di questa e di altre amministrazioni, ed in particolare per quanto riguarda gli adempimenti in materia di gestione della qualità dell'aria e di controlli alle emissioni, si ritiene necessario notificare copia del provvedimento di autorizzazione finale ai seguenti enti e/o amministrazioni competenti per territorio:

- ◆ C.P.T.A.;
- ◆ Provincia Regionale;
- ◆ Dipartimento Arpa Provinciale.



Il Dirigente Generale
(Dott. Sergio Gelardi)

- Il gestore IPPC, dell'impianto è tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo (ARTA, ARPA, Provincia e ASL) l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

Art.19) La ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. avrà cura, prima di eseguire le opere e le attività di cui al presente Decreto, di trasmettere a questo Assessorato Servizio 2/VIA, copia del progetto esecutivo aggiornato secondo le prescrizioni sopra indicate, affinché possa essere messo a disposizione per la consultazione da parte del pubblico nonché inoltrato alla Provincia Regionale ed all'. Il Gestore IPPC è onerato di consegnare il progetto esecutivo, contenente l'attuazione delle prescrizioni, all'ARPA di Enna ed alla Provincia Regionale di Enna che cureranno sulla scorta del medesimo la vigilanza ed il controllo. In particolare dovrà essere previsto apposito cronoprogramma dal quale si evinca l'attuazione temporale delle opere e delle prescrizioni. Tale cronoprogramma dovrà contenere tutte le fasi di costruzione di ogni singola sezione della piattaforma. Lo stesso costituirà parte integrante della presente autorizzazione.

Art.20) Questo Assessorato, nella qualità di Autorità competente per l'A.I.A., provvederà ad effettuare una visita ispettiva presso i luoghi dove sorgerà l'impianto congiuntamente con gli enti preposti al controllo ed alla vigilanza, al fine di verificare la corretta attuazione del presente DRS.

Art.21) Si dispone la messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, presso gli uffici del Responsabile del procedimento al Servizio 2/VIA dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, della copia del presente provvedimento, dei relativi allegati.

Art.22) Alla presente autorizzazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica se anteriore, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Sergio Gelardi)

20 MAG. 2010



COPIA CONFORME



(Arch. Gianfranco Cannova)